

Circolare 111 del 22.04.98

MATERIA FISCALE: Catasto

OGGETTO: Progetto straordinario per il recupero delle u.i.u. - Art. 14 della legge n. 449/97. Direttive tecniche.

TESTO

Con riferimento alla nota U.D.C./9 n. 33 del 27 febbraio 1998, concernente il piano straordinario in oggetto, della Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, si forniscono di seguito:

- a) chiarimenti e direttive sulle modalita' tecniche di esecuzione delle diverse fattispecie di lavoro, e dei relativi controlli di qualita';
- b) indicazioni circa i criteri di ponderazione di alcune tipologie di lavoro ovvero articolazioni delle stesse, diverse da quelle esplicitate nel protocollo sottoscritto dalle OO.SS..

Per la determinazione degli importi delle attivita' di cui alla lettera

- b), nell'ambito del suddetto protocollo d'intesa, e' stata assunta, come riferimento base, l'unita' convenzionale, definita come unita' di nuova costruzione, afferente o derivata da variazione, per la quale devono essere svolte tutte le attivita' connesse con il classamento (di seguito elencate), il cui compenso, come e' noto, e' stato previsto in L. 10.000.

A) DIRETTIVE SULLE MODALITA' TECNICHE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

B)

Nella trattazione degli atti dovranno essere osservate rigorosamente le vigenti procedure di conservazione, salvo quanto diversamente previsto con la presente; cio' al fine di salvaguardare e migliorare anche i caratteri qualitativi della banca dati.

A1) TRATTAZIONE DELL'UNITA' CONVENZIONALE.

Le attivita' di lavorazione connesse alla definizione completa dell'unita' convenzionale comprendono:

- 1) il reperimento della documentazione in archivio;
- 2) l'attribuzione e la registrazione a mod. 57 dell'identificativo, qualora necessario;
- 3) l'attribuzione della rendita catastale con gli adempimenti connessi, previa compilazione del mod. 5 (con modalita' tradizionali, ovvero con quelle informatiche rese disponibili con la procedura Recupera);
- 4) l'eventuale annullamento della pregressa documentazione (planimetria, mod.44, etc.)
- 5) il completamento degli identificativi catastali sulla planimetria corrente;
- 6) la registrazione in banca dati (comprensiva dell'accensione della partita, quando necessario);
- 7) la notifica secondo le modalita' di legge;
- 8) la compilazione eventuale della busta modello 58;

- 9) l'archiviazione della documentazione oggetto di trattazione;
- 10) la gestione e l'archiviazione degli atti di notifica.

E' opportuno rammentare che i modelli cartacei devono essere formalizzati con tutte le sottoscrizioni ordinariamente previste, unitamente all'annotazione che trattasi di attivita' svolte nell'ambito del "piano straordinario di recupero dell'arretrato 1998-99".

Si demanda inoltre alla determinazione del responsabile dell'ufficio, in relazione al modello organizzativo adottato, ed alle usuali prassi di conservazione, ogni decisione riguardante l'aggiornamento di eventuali ulteriori modelli su supporto cartaceo.

Per l'attivita' complessiva sopra descritta, come e' noto, in relazione al sopra citato protocollo d'intesa con le OO.SS., e' prevista una remunerazione base di L. 10.000.

Nel compenso suddetto e' evidentemente compresa la trattazione delle unita' non soggette ad attribuzione di rendita, contestualmente alle unita' soggette ad attribuzione di rendita, comprese nel documento da lavorare.

A2) TRATTAZIONE DEGLI STADI INTERMEDI. (1)

Le modalita' di trattazione della dichiarazione di nuova costruzione ovvero della denuncia di variazione, costituente stadio intermedio a causa della presenza di una variazione successiva, sono condizionate dalla data di protocollo di acquisizione del documento, nel modo che segue:

A2.1) denuncia presentata in data anteriore al 1 gennaio 1996, ma priva di rilevanza fiscale per i periodi di imposta successivi al 31 dicembre 1995. (2)

Si provvede alla sola registrazione dei dati relativi agli immobili, ma non al loro classamento e notifica.

A2.2) denuncia presentata antecedentemente al 1 gennaio 1996 ed avente rilevanza fiscale alla data del 1 gennaio 1996, ovvero presentata successivamente al 1 gennaio 1996. (3)

La trattazione deve essere operata con le modalita' ordinarie (classamento, registrazione e notifica), con compenso pari a quello spettante per la unita' convenzionale.

Le attivita' propedeutiche di cui al punto A2.1, sono ricomprese nel suddetto compenso.

Di norma non sono oggetto di recupero gli stadi intermedi inevasi, qualora gia' superati da variazioni acquisite nella banca dati.

(1) I riferimenti temporali previsti nel presente paragrafo possono essere rimodulati in funzione di provvedimenti legislativi di proroga dei termini di liquidazione ed accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, nonche' della consistenza effettiva dei lavori in rapporto alle risorse.

(2) Esempio: denuncia di variazione presentata in data 30 ottobre 1985, oggetto di ulteriore variazione in data antecedente il 1 gennaio 1996.

(3) Esempio: denuncia di variazione presentata in data 30 ottobre 1985, non oggetto di variazione ovvero di ulteriore variazione in data posteriore al 1 gennaio 1996.

A3) REGISTRAZIONE.

Ai fini di un corretto monitoraggio, i dirigenti degli uffici - analogamente a quanto già fatto per i progetti finalizzati sviluppati negli anni passati - autorizzeranno il responsabile del sistema al rilascio di apposite chiavi di logon, da utilizzare esclusivamente per le registrazioni T.P. delle risultanze delle attività progettuali. Come è noto, in alternativa alle suddette modalità, sta per essere rilasciata - ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 701 del 1994 - la procedura "Recupera", della quale si raccomanda il più ampio utilizzo possibile, attesi i rilevanti recuperi di produttività che la stessa consente. Per analoghi motivi la procedura Docfa sarà riservata esclusivamente ad attività di classamento delle nuove denunce e del connesso preallineamento. (4) Chiaramente, fino al momento della concreta adozione della nuova procedura ("Recupera"), dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed i controlli idonei a permettere una precisa quantificazione delle attività di recupero, distinta da quella relativa al flusso corrente di aggiornamento.

Ai fini organizzativi delle attività in esame, nonché per eventuali integrazioni delle intese raggiunte a livello locale, si sottolinea nuovamente la circostanza che, con l'adozione dei suddetti programmi informatici previsti (RECUPERA), i tempi di registrazione in atti risulteranno fortemente ridotti. (5)

(4) Le attività di registrazione effettuate con l'ausilio di queste specifiche procedure saranno monitorate dal sistema in modo autonomo.

(5) Cfr. successivo paragrafo A9.

A4) UNITA' IMMOBILIARI INDIVIDUATE CON GLI IDENTIFICATIVI PROVVISORI.

A4.1) Unità duplicata.

Rientrano in questa tipologia tutte le u.i. presenti in banca dati con l'identificativo provvisorio (protocollo di presentazione), alle quali fanno riscontro simmetriche u.i. registrate con identificativo definitivo.

Nella fattispecie si deve procedere alla cancellazione della u.i. impropriamente accesa, previa valutazione dell'u.i. più conveniente da cancellare, in relazione al numero delle mutazioni avvenute. Successivamente si deve procedere al collegamento con la u.i. in atti apponendo l'annotazione:

"Corrisponde al foglio numero sub" ed assegnando ove necessario, il corretto identificativo definitivo.

Come è noto, per la suddetta attività è prevista una remunerazione pari al 10% dell'importo spettante per la completa trattazione dell'unità convenzionale (L. 1.000).

A4.2) Unità acquisita nella banca dati con il solo protocollo.

La presente tipologia lavorativa prevede la preliminare assegnazione dell'identificativo catastale definitivo, con eventuale prenotazione del numero della particella, da riportare anche

sul tipo mappale ove presente. Per detto intervento e' prevista la remunerazione gia' richiamata al precedente punto A4.1.

Qualora necessiti la trattazione dell'u.i. oltre la predetta fase di attribuzione dell'identificativo, la remunerazione sara' commisurata alle effettive attivita' svolte (cfr. paragrafo A1), fino alla concorrenza del compenso pieno per l'unita' convenzionale (L. 10.000).

Al riguardo si comunica che recentemente sono state rese disponibili procedure per la estrazione su floppy-disk dal sistema di liste selettive - contenenti gli identificativi provvisori relativi a u.i. (di tipo P) presenti in partite attive - utili per segnalare le unita' da sopprimere ovvero da identificare con modalita' definitive e/o classare. Inoltre e' in fase di imminente rilascio una specifica procedura informatica, che consente l'aggiornamento della banca dati, con apposita annotazione di stadio, sulla base delle suddette liste opportunamente corrette e/o integrate con i dati mancanti da parte degli uffici.

A5) VALIDAZIONE DI CLASSAMENTO.

Per le attivita' di verifica del classamento operato attraverso le procedure di ottimizzazione della banca dati, ovvero da tecnici esterni o da lavoratori a termine, il compenso, come e' noto, risulta definito nella misura del 20% di quello previsto per l'unita' convenzionale (L. 2.000).

Per la validazione dei recuperi di classamento operati con modalita' automatiche, saranno fornite apposite liste selettive da parte della Societa' Concessionaria.

Contestualmente saranno specificate le modalita' operative.

La validazione sara' formalizzata con la sottoscrizione del modello 5, ovvero della stampa della visura della unita' (o partita) oggetto di validazione. Il tecnico che ha eseguito la validazione assume la responsabilita' del classamento.

E' appena il caso di segnalare che non rientra in tale attivita' la validazione degli atti Docfa relativa al flusso di aggiornamento corrente, ininfluente ai fini dell'eliminazione dell'arretrato.

Parimenti non saranno conteggiate, ai fini della distribuzione delle risorse, le attivita' di recupero gia' incentivate dagli Enti sottoscrittori di convenzioni o protocolli d'intesa. Per questi progetti, sara' apposto sulle singole pratiche una dicitura, atta a definire la convenzione cui l'attivita' di classamento e' inerente. La relativa attivita' sara' comunque monitorata, distintamente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi parziali e finali di recupero. (6)

(6) Possono essere proficuamente utilizzati i modelli allegati con i nn. 3 e 4, alla nota U.D.C./9 n. 33 del 27.02.98 della Direzione Centrale per i Servizi Generali, il Personale e l'Organizzazione, specificando nel titolo che trattasi di lavori di convenzione, da non remunerare con i fondi del piano straordinario.

A6) VOLTURE.

E' opportuno sottolineare come possano rientrare nel piano straordinario solo le volture la cui esecuzione si configura propedeutica all'attivita' di recupero dell'arretrato. Per la registrazione di ciascuna domanda di volture, come e' noto, e' stato previsto il compenso di L. 3.500, da erogare

con le modalita' e nei termini indicati dalla Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione nella nota U.D.C./9 n. 33 del 27 febbraio 1998.

Poiche' il progressivo miglioramento del livello di completezza e qualita' della banca dati consentira' lavorazioni sempre piu' speditive, i conseguenti recuperi di risorse e di produttivita' dovranno opportunamente essere finalizzati alla evasione delle rimanenti domande di voltura, attraverso le ordinarie attivita' d'ufficio. Parimenti dovra' essere promossa l'attivita' di recupero delle note sospese.

A7) NOTIFICA DEGLI ATTI.

Le notifiche effettuate attraverso pubblicazione degli atti presso le sedi dei Comuni, saranno eseguite periodicamente e comunque con frequenza non superiore al semestre nel rispetto delle modalita' indicate nella circolare 24 marzo 1994, n. 11/T. (7)

Per le suddette finalita', e' possibile il ricorso a forme di collaborazione con la Sogei ed eventualmente con i Comuni (sistema di interscambio). (8)

(7) Nel caso di notifiche effettuate presso le sedi dei Comuni, per ognuno di questi - al fine di rendere possibile l'individuazione dei soggetti e dei beni interessati - devono essere predisposti di norma i seguenti atti:

- a) elenco alfabetico di tutti gli intestati presenti nelle partite ove sono contenute le u.i. oggetto di classamento correlati al/ai numero/i di partita corrispondente/i;
- b) elenco degli identificativi delle u.i. oggetto di classamento, ordinato per sezioni, fogli, mappali e subalterni, correlati alla partita di carico di ciascuna u.i.;
- c) tabulato o fascicolo delle partite interessate alla notifica del classamento, ordinato per numero progressivo;

E' altresì necessaria la preventiva pubblicizzazione dell'operazione, con le modalita' indicate nella circolare 24 marzo 1994, n. 11/T.

(8) La predisposizione degli elenchi di cui alle lettere a), b), e c) della nota 7 puo' essere operata attraverso l'intervento della Societa' concessionaria alla quale l'ufficio dovra' trasmettere, redatto su supporto magnetico, l'elenco delle u.i. interessate dalla notifica.

A8) LAVORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.).

Le unita' lavorative straordinarie, assegnate a ciascun ufficio per l'attuazione del progetto dei lavori socialmente utili, dovranno cooperare alle attivita' di aggiornamento delle basi informative del catasto dei fabbricati, in coerenza a quanto previsto dal progetto approvato dalla Commissione centrale per l'impiego. In particolare potranno essere poste a carico di ciascuna unita' lavorativa una o piu' attivita', tra quelle elencate al precedente punto A1, nonche' quelle strettamente connesse o comunque complementari.

Le suddette unita' lavorative, riunite verosimilmente in gruppi operativi, saranno coordinati di norma da qualificati tecnici dell'Amministrazione, appositamente designati dal direttore dell'ufficio, che avranno cura di eseguire ogni necessario controllo sulla qualita' delle attivita' svolte.

Le prestazioni rese dal personale straordinario saranno retribuite in modo autonomo con gli emolumenti previsti dal progetto L.S.U., mentre al tecnico dell'ufficio incaricato del coordinamento e della "validazione" finale delle attivita' eseguite, sara' riconosciuto il compenso nella misura richiamata nel precedente paragrafo A5. (9)

(9) Oltre ad autonomi e specifici compensi da riconoscere - in base alle intese locali - per eventuali ulteriori attivita' espletate dal tecnico.

A9) PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI E DI "BONIFICA" DELLA BANCA DATI.

Contestualmente agli indirizzi impartiti con la presente circolare, questa Direzione centrale ha avviato dei seminari di formazione presso le sedi territoriali della Scuola centrale tributaria, aventi per tema le nuove procedure informatiche di aggiornamento degli atti catastali, gia' previste dall'art. 4 del decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701. Tali procedure denominate DOCFA 2.0 e RECUPERA - la prima destinata ai professionisti esterni, la seconda agli uffici - consentono di trattare, in modo speditivo, tutte le tipologie di documenti costituenti arretrato. Detti programmi informatici possono essere utilizzati anche su personal computer non collegati in rete, permettendo quindi un miglior utilizzo delle dotazioni hardware gia' disponibili e di quelle in corso di consegna. E' di chiara evidenza che gli obiettivi programmati devono essere raggiunti indipendentemente dai tempi di rilascio ed attivazione delle suddette procedure.

Qualora non abbia gia' provveduto, l'ufficio preventivamente all'avvio del progetto di recupero, dovra' immediatamente attivare la procedura automatica per la eliminazione delle incoerenze e degli errori sistematici presenti nella banca dati, ad eccezione delle fattispecie indicate nella nota dell'8 aprile 1998, prot. C/18702 della scrivente Direzione Centrale. La stessa procedura dovra' poi essere reiterata periodicamente - con frequenze commisurate alla entita' degli aggiornamenti della banca dati per effetto dello sviluppo del piano straordinario in esame - (ogni 3-4 mesi) fino al raggiungimento di condizioni di regime.

A10) CONTRATTI IN CORSO PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI.

Si stanno avviando alla fase conclusiva alcuni contratti di recupero dell'arretrato che interessano:

- le volture presenti nella banca delle informazioni ausiliarie (note sospese);
- le volture su supporto cartaceo, da acquisire in banca dati;
- i modelli "D", "1N" e "2N";
- i tipi mappali ed i tipi di frazionamento.

I collaudi relativi alle lavorazioni dei suddetti contratti sono in parte gia' in corso e per la restante parte verranno presto avviati.

L'inserimento nelle banche dati dei risultati acquisiti risulta strettamente condizionato dai tempi di espletamento delle procedure di verifica a carico degli uffici, da effettuarsi in orario ordinario.

In linea generale, la trattazione dei documenti interagenti con i contratti in corso, dovrà essere demandata, per quanto possibile, ad una fase successiva.

Per le variazioni cronologicamente posteriori a quelle oggetto di lavorazione in appalto a ditte esterne, già trattate per esigenze o comunque per scelte motivate d'ufficio, la registrazione meccanografica di norma dovrà essere differita a data successiva a quella della acquisizione in banca dati delle risultanze dell'appalto stesso.

Invece, le denunce di variazione, interessate da appalti per l'acquisizione del solo identificativo, potranno essere completamente evase, anche meccanograficamente.

Sono escluse dal piano e/o classamento automatico operati da ditte esterne.

A11) CONTROLLO DI QUALITA', COORDINAMENTO E MONITORAGGIO TECNICO.

Come già accennato, è stata prevista una specifica fase di validazione dei lavori svolti dal personale straordinario assunto con i lavori socialmente utili ovvero da altri soggetti esterni all'Amministrazione. Parimenti si configura pregiudiziale un rigoroso controllo di qualità dei lavori eseguiti dal personale interno. Lo stesso interesserà un congruo campione di tutte le unità trattate nell'ambito del progetto straordinario di recupero. I controlli dovranno riguardare le attività di classamento, comprensive delle fasi propedeutiche (variazioni e vulture pregresse). Saranno condotti da personale tecnico non coinvolto direttamente nelle attività di accertamento da validare. Il campione sarà individuato dal direttore dell'ufficio in misura non inferiore al 2% delle unità classate.

Al fine di agevolare le operazioni di rendicontazione e di verifica delle quantità effettivamente lavorate, appare utile l'adozione di un modello nel quale elencare le pratiche assegnate a ciascun operatore e il numero degli elementi lavorati suddivisi per tipologia, da sottoscrivere a cura degli operatori stessi. (10)

Data l'importanza rivestita dal raggiungimento degli obiettivi perseguiti con il progetto straordinario in esame, che costituisce parte integrante della direttiva 1998 emanata dall'On. Signor Ministro, si invitano i dirigenti degli uffici a porre il massimo impegno nell'espletamento dei compiti loro spettanti

e nella verifica della piena conformità delle operazioni alle disposizioni emanate del Dipartimento sul medesimo argomento.

Si sottolinea in particolare l'esigenza che le attività lavorative vengano programmate, coordinate e verificate, in modo da garantire il raggiungimento degli idonei livelli qualitativi delle basi informative, attraverso la definizione sequenziale e coerente degli atti interessanti la singola unità oggetto di trattazione.

In questa ottica di "qualità", appare non superfluo ricordare come eventuali previsioni di scostamenti dagli obiettivi di integrale recupero dell'arretrato, formalmente ridefiniti dalle Direzioni compartimentali,

possano e debbano essere compensati - senza alcun pregiudizio al sistema premiale - da attività svolte da soggetti pubblici e privati aventi particolari qualificazioni nel settore, e segnatamente dai Comuni e dalle categorie professionali interessate, previa sottoscrizione di apposite convenzioni. (11)

Per il coordinamento del piano straordinario in esame, a supporto dell' attivita' di questa Direzione Centrale, e' stata prevista l'istituzione di una commissione per il progetto ed il monitoraggio tecnico, (12) cui saranno affidati tra l'altro compiti di:

- progettazione delle attivita' interne ed esterne, ivi compresa la predisposizione degli schemi di capitolati tecnici posti a base delle eventuali convenzioni da stipularsi con le categorie professionali;
- verifica delle procedure e dei nuovi strumenti operativi;
- coordinamento delle attivita' dei direttori compartimentali;
- monitoraggio tecnico periodico sull'andamento delle attivita' e sulle eventuali problematiche incontrate in corso d'opera.

Non appena costituita la suddetta commissione, saranno comunicati i nominativi ed i recapiti telefonici dei funzionari referenti. Nelle more dell'insediamento della Commissione, potra' essere contattata la segreteria del Servizio tecnico I di questa Direzione (tel. 06/48168484). Simmetricamente sara' cura di ciascuna Direzione Compartimentale segnalare con la massima sollecitudine i nominativi dei coordinatori delle analoghe. Commissioni periferiche previste dal Piano di recupero straordinario (punto 9, lett. c).

(10) Cfr. nota ISP/C1140 del 16.5.1997 del Servizio Ispettivo centrale con riferimento al progetto finalizzato ex art. 15 legge n. 133/1994 (anno 1996).

(11) Confronta:

- articolo 14, comma 13, della legge n. 449/97;
- lettera b, pag. 2 del piano straordinario di recupero, sottoposto all'esame ed alla sottoscrizione delle OO.SS. in data 24.2.98;
- nota U.D.C./9 n. 33 del 27.2.1998 (pag. 2, lettera c).

(12) cfr. punto 1, pag. 3, del piano straordinario per il recupero dell'arretrato di cui alla nota precedente.

B) INDICAZIONI SUI CRITERI DI PONDERAZIONE DI ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI LAVORO OVVERO ARTICOLAZIONI DELLE STESSE.

Ferme restanti le intese gia' intervenute a livello nazionale e locale con le OO.SS., si ritiene utile fornire di seguito alcune indicazioni mirate ad un utilizzo piu' razionale ed equitativo delle risorse attribuite agli uffici periferici. Di fatto gli indirizzi stessi potranno costituire utili riferimenti nelle contrattazioni ancora in corso in sede locale ovvero per eventuali integrazioni di intese gia' raggiunte.

In particolare nelle suddette intese potrebbero trovare ospitalita':
il riconoscimento dei maggiori oneri lavorativi, quali ad esempio quelli per la determinazione della rendita per le u.i. ricomprese nei gruppi D ed E (13) o per la registrazione di atti propedeutici al classamento (stadi intermedi e la acquisizione di u.i. prive di rendita);
ma soprattutto criteri di compensazione con altre attivita' meno impegnative, anche per effetto delle semplificazioni procedurali preannunciate con la presente circolare, quali ad esempio le attivita' di notifica e di registrazione.

Per le finalita' suddette si forniscono i seguenti criteri ponderativi:

- . attivita' di classamento delle u.i. ascrivibili alle categorie D ed E:

compenso commisurato alla entita' della rendita definita, in misura variabile da due a dieci volte quello relativo all'unita' convenzionale (L. 10.000 - 50.000) (14);

. attivita' di registrazione con modalita' tradizionali di unita' non soggett ad attribuzione di rendita ovvero di stadi intermedi:

remunerazione ragguagliata all'unita' convenzionale con un coefficiente pari a 0,15 (L. 1.500);

. attivita' di notifica: con riferimento alla singola notifica (e non alla singola u.i.), un compenso commisurato all'unita' convenzionale, con un coefficiente pari a 0,10 (L. 1000) (15)

Inoltre i compensi per le attivita' di registrazione con le modalita' automatizzate potranno essere opportunamente reiterati in funzione delle significative riduzioni degli standards temporali ottenibili con l'introduzione della procedura RECUPERA (cfr. paragrafo A3.).

Da ultimo, sempre al fine di una razionale utilizzazione delle risorse - che saranno comunque attribuite agli Uffici sulla base dei criteri gia' definiti - si evidenzia come il concorso del personale L.S.U. costituisca una importante risorsa aggiuntiva per l'integrale realizzazione del piano straordinario, nonche' una fonte di possibile e corretta compensazione, soprattutto nell'ipotesi che il numero delle unita' convenzionali a consuntivorisulti superiore alla quantita' stimata in via preventiva e sommaria in 7,25 milioni di unita'. (16)

Le Direzioni compartimentali avranno cura di trasmettere agli uffici coordinati la presente circolare, con ogni consentita tempestivita', verificandone nel contempo la corretta esecuzione.

(13) La determinazione delle rendite delle unita' ascrivibili nei gruppi D ed E presuppone di norma l'effettuazione del sopralluogo.

(14) Il compenso unitario e' rapportato alla misura del 50% di quello complessivamente previsto per la trattazione dell'unita' convenzionale, in quanto attiene alla sola attivita' di classamento. Detta quantificazione e' determinabile sottraendo al compenso pieno (L. 10.000) quello ascrivibile alle attivita' di registrazione e notifica (L. 5.000).

(15) Nell'ipotesi di ricorso alle modalita' di notifica attraverso pubblicazione degli atti presso i Comuni, con il supporto operativo della Sogei. In ogni caso, anche utilizzando le altre modalita' di effettuazione della notifica, appare opportuno correlare il compenso al numero delle notifiche effettuate, atteso che i tempi di notifica non sono influenzati dal n. di u.i.u. presenti nella ditta catastale.

(16) Cfr. punto 8, lettera a) del piano straordinario, sottoscritto dalle OO.SS. in data 24.2.98.